



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30/03/2023

OGGETTO: Approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

L'anno duemilaventitré addì trenta del mese di marzo alle ore 18:00 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE ANZIANO	GALLENEN ELISA	Si	
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA NICOLETTA LUISA		Si
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO	Si	
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Tommasi Emanuele	Si	
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **1**

Assume la Presidenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO ANTONELLA BUGLIANI

La seduta è Pubblica.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** concede la parola all'**Assessore Lucchesi** che relaziona sull'argomento;

Seguono gli interventi del **Consigliere Galleni D.**, dell'**Assessore Lucchesi**, del **Vice Sindaco Mazzoni** e del **Consigliere Buratti**, tutto come riportato integralmente nel video e nel verbale di successiva approvazione;

Al termine:

- **Visto** il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- **Preso atto** della necessità di modificare alcuni articoli del suddetto Regolamento al fine di un miglior utilizzo;
- **Visto** l'art. 9 comma 3 nel quale viene modificato il seguente paragrafo *“nei cantieri edili è consentita la collocazione di n.1 cartello monofacciale delle dimensioni delle dimensioni massime di cm. 100 x 70 pubblicizzante la vendita di immobili in costruzione e n. 1 cartello per ciascuna delle attività inerenti il cantiere stesso”*;
- **Visto** l'art. 61 comma 3 nel quale si aggiunge il seguente paragrafo *“ovvero con arredi al servizio dell'attività e non puramente decorativi che non superino il 15 % del totale del suolo dato in concessione”*;
- **Visto** l'art. 61 comma 4 nel quale si aggiunge il seguente paragrafo *“ad eccezione delle pedane, degli ombrelloni e delle fioriere”*;
- **Visto** l'art. 61 al quale vengono aggiunti due comma *“Può essere consentita l'occupazione con pedane di aree verdi, previo parere dell'Ufficio Ambiente e lasciando libera l'area intorno agli alberi per un raggio di mt. 1,20, prospicienti i pubblici esercizi e rientranti nel fronte di essi e lasciando libero il marciapiedi al transito di pedoni e persone con limitata o impedita capacità motoria.”* e *“Può essere consentita l'occupazione di stalli a parcheggio in adiacenza al fronte del pubblico esercizio anche nelle strade a doppio senso di marcia solo ed esclusivamente nelle zone e negli orari di vigenza della ztl.”*;
- **Visto** l'art. 62 comma 4 nel quale si aggiunge il seguente paragrafo *“ad eccezione delle pedane, degli ombrelloni e delle fioriere”*;
- **Visto** l'art. 62 al quale vengono aggiunti due comma *“Può essere consentita l'occupazione con pedane di aree verdi, previo parere dell'Ufficio Ambiente e lasciando libera l'area intorno agli alberi per un raggio di mt. 1,20, prospicienti i pubblici esercizi e rientranti nel fronte di essi e lasciando libero il marciapiedi al transito di pedoni e persone con limitata o impedita capacità motoria.”* e *“Può essere consentita l'occupazione di stalli a parcheggio in adiacenza al fronte del pubblico esercizio anche nelle strade a doppio senso di marcia solo ed esclusivamente nelle zone e negli orari di vigenza della ztl.”*;
- **Visto** l'art. 63 comma 4 nel quale si modifica la misura di sporgenza massima delle bacheche *“pari a 30 cm. fatte salve eventuali eccedenze per strutture preesistenti all'attuale Regolamento.”*;

- **Visto** l'art. 79 comma 1 lettera f al quale si aggiunge il seguente paragrafo “con franchigia di un giorno di montaggio e un giorno di smontaggio. Le giornate di montaggio e smontaggio non possono coincidere con le giornate nelle quali si svolgono le manifestazioni.”;
- **Visto** l'art. 85 comma 4 al quale si aggiunge il seguente paragrafo “di € 150,00 alla reiterazione della stessa verrà revocata la concessione, con esclusione dei casi previsti all'art. 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n° 689.”

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti, Nardini, Tommasi e Galleni D.**), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il **Sindaco**):

DELIBERA

- 1) Di approvare le modifiche sopra descritte e riportate nell'allegato Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Indi, su proposta del Presidente, con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti, Nardini, Tommasi e Galleni D.**), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE MICHELE PELLEGRINI	IL VICESEGRETARIO ANTONELLA BUGLIANI
---	---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL VICESEGRETARIO
ANTONELLA BUGLIANI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.